Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2009020**
Data: **12 giugno 2020**
Oggetto: **Contributo a fondo perduto**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

DECRETO RILANCIO
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Gentile Associato,

L'agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il provvedimento che regola la modulistica, i termini e le modalità di predisposizione delle domande per il **contributo a fondo perduto** previsto dall'articolo 25 del decreto rilancio (Dl 34/2020).

L'istanza per richiedere l'erogazione del contributo a fondo perduto dovrà essere trasmessa in via telematica a partire dal pomeriggio di **lunedì 15 giugno e fino al 13 agosto 2020**.

Beneficiari

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita iva a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo.

È necessario, inoltre, che i soggetti sopra richiamati abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni e che, nel mese di aprile 2020, hanno rilevato un fatturato inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019.

Quest'ultimo requisito non è richiesto per chi ha iniziato l'attività nel 2019 e per gli operatori con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale) ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 quando è scattato lo stato di emergenza per il coronavirus.

Sono, invece, esclusi oltre ai soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal decreto Cura Italia (Dl 18/2020) e gli enti pubblici.

Il calcolo del fatturato

Le istruzioni al modello, in relazione all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, forniscono le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'Iva) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione (articolo 26 del Dpr 633/1972), con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti (articolo 22 del Dpr 633/1972), devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'Iva) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva.

Il contributo spettante

Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare di ricavi e compensi:

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

- 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
- 15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.

In ogni caso il contributo non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

La trasmissione

L'istanza sarà solo telematica e potrà essere presentata anche avvalendosi dell'ausilio di un intermediario abilitato. Per predisporre e trasmettere la domanda, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline o una procedura web nell'area riservata del portale «Fatture e corrispettivi» dell'agenzia delle Entrate.

Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Per ogni domanda, il sistema dell'Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L'esito delle due elaborazioni sarà comunicato con ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l'istanza.

Nel periodo previsto per la trasmissione, i contribuenti possono inviare istanze sostitutive di quelle già inviate, oppure trasmettere una apposita revoca dell'istanza, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine ultimo per l'invio delle istanze.

Il codice Iban

Il contributo sarà erogato mediante bonifico sul codice Iban indicato nella istanza. L'agenzia verificherà preventivamente la corretta intestazione del codice Iban mediante un software specifico.

L'antimafia

Qualora il contributo spettante sia di importo superiore a 150 mila euro, il modello della istanza, comprensivo dell'autocertificazione antimafia, deve essere predisposto in formato Pdf, firmato digitalmente e inviato esclusivamente via Pec all'indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it .

Controlli

L'Agenzia delle entrate procederà al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n.600/1973) ed effettuerà ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmetterà alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle entrate procederà alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro